

# NOTIZIARIO

n.

**20**

**2023**

## LE NOVITÀ DEL DECRETO OMNIBUS-BIS CONVERTITO IN LEGGE

Riepilogo delle norme di maggior interesse per imprese e privati

\*\*\*

## LA REVOCA DELLA RIPARTIZIONE IN 10 ANNI DEL CREDITO DA SUPERBONUS

Riepilogo delle principali novità

\*\*\*

## IL RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DEI CORRISPETTIVI

Analisi della modalità di regolarizzazione prevista dal Decreto Energia

## LE NOVITÀ DEL DECRETO OMNIBUS-BIS CONVERTITO IN LEGGE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della **Legge di conversione**<sup>1</sup> del c.d. **Decreto Omnibus-bis o Asset**, confermate e in parte modificate, misure a favore degli **operatori economici** e dei **privati**, tra cui risalta in particolar modo la **proroga al 31.12.2023** di talune **previsioni** riguardanti il **Superbonus**.

Di seguito si riepilogano le norme di maggior interesse per le **imprese** e per i **privati**, alcune delle quali sono state **in parte modificate** in sede di conversione.


### LE NOVITÀ DEL DECRETO OMNIBUS-BIS CONVERTITO IN LEGGE

<p><b>FONDO PER I VIAGGIATORI E GLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO</b></p> <p>ART. 4</p>	<p>Nessuna modifica è stata apportata, nella conversione in legge del Decreto, alla norma che, a causa della moltitudine di <b>roghi divampati</b> nel periodo compreso <b>tra il 17.07.2023 e il 07.08.2023</b> in diverse aree della <b>Regioni Sicilia</b><sup>2</sup> e <b>Sardegna</b>, ha introdotto forme di tutela per i <b>viaggiatori</b> e gli <b>operatori del settore turistico-ricettivo</b> che hanno subito ingenti <b>danni economici</b><sup>3</sup>.</p> <p>Tra i <b>soggetti</b> inclusi nella disposizione in esame vi sono i seguenti:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">le <b>agenzie di viaggio</b> e i <b>tour operator</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">le <b>strutture extra-alberghiere</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">gli <b>stabilimenti termali e balneari</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">i <b>parchi tematici</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">i <b>parchi divertimento</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">gli <b>agriturismi</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">gli operatori esercenti il <b>trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus</b> con conducente</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">i <b>locali da ballo</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">i <b>porti turistici</b> e i <b>campeggi</b></td></tr> </table> <p>a favore dei quali <b>è stato istituito un fondo</b> per il <b>rimborso dei costi</b> sostenuti a causa:</p>	le <b>agenzie di viaggio</b> e i <b>tour operator</b>	le <b>strutture extra-alberghiere</b>	gli <b>stabilimenti termali e balneari</b>	i <b>parchi tematici</b>	i <b>parchi divertimento</b>	gli <b>agriturismi</b>	gli operatori esercenti il <b>trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus</b> con conducente	i <b>locali da ballo</b>	i <b>porti turistici</b> e i <b>campeggi</b>
le <b>agenzie di viaggio</b> e i <b>tour operator</b>										
le <b>strutture extra-alberghiere</b>										
gli <b>stabilimenti termali e balneari</b>										
i <b>parchi tematici</b>										
i <b>parchi divertimento</b>										
gli <b>agriturismi</b>										
gli operatori esercenti il <b>trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus</b> con conducente										
i <b>locali da ballo</b>										
i <b>porti turistici</b> e i <b>campeggi</b>										

<sup>1</sup> [Legge 136/2023](#) pubblicata in GU n. 236 del 09.10.2023, di conversione del [Decreto-legge del 10.08.2023 n. 104](#) (qui il [testo del decreto coordinato](#) con le modifiche apportate dalla legge).

<sup>2</sup> che hanno determinato la chiusura, in particolare, degli aeroporti delle città di Catania e Palermo.

<sup>3</sup> causati non soltanto dall'interruzione del traffico aereo, ma anche dall'impossibilità di raggiungere le destinazioni turistiche e conseguentemente di fruire dei servizi turistici connessi.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ delle <b>difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole</b>,</li> <li>◆ della <b>mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati</b> e della <b>fruizione di servizi extra</b> e di “riprotezione” dei viaggiatori direttamente ricollegabili ai disagi nei collegamenti,</li> <li>◆ o, ancora, di <b>altri costi</b> a questi <b>assimilabili</b>.</li> </ul> <p>A tal fine doveva essere <b>emanato - entro il 25.09.2023</b><sup>4</sup>, nonostante non risulti ancora pubblicato - un <b>decreto</b> del Ministro del turismo<sup>5</sup> con cui dovevano essere definiti i diversi <b>aspetti di interesse</b> ai fini del citato <b>rimborso</b> (tra cui i costi ammessi, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione, così come le procedure di verifica, di controllo e di revoca delle risorse del fondo stesso).</p> <p> Da notare che l'efficacia della presente disposizione è, però, <b>subordinata all'autorizzazione della Commissione europea</b>, fatta salva l'applicazione alle condizioni previste dal <b>regolamento “de minimis”</b><sup>6</sup>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CREDITO D'IMPOSTA R&amp;S NEL SETTORE DELLA MICRO ELETTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;">ART. 5</p>	<p>È stata, poi, prevista una diversa <b>misura incentivante</b> – anch'essa invariata in sede di conversione in legge del Decreto – <b>in materia di microelettronica</b><sup>7</sup>, con l'obiettivo di definire e adattare alla realtà industriale nazionale gli obiettivi fissati in sede europea.</p> <p>La disposizione in commento disciplina, in particolare, il “<b>Credito di imposta per Ricerca e lo Sviluppo nella Microelettronica e il Comitato tecnico per la microelettronica</b>”. In particolare, nell'attesa dell'attuazione della riforma fiscale e con l'esigenza di cogliere le opportunità offerte da mercati sempre più digitalizzati<sup>8</sup>, detto beneficio viene concesso alle <b>imprese</b>:</p>

<sup>4</sup> 45 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 104/2023.

<sup>5</sup> di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, 18.12.2013.

<sup>7</sup> che trova il suo fondamento e le sue ragioni di urgenza nella necessità di porsi in linea con gli obiettivi del cd. CHIPS ACT europeo, un pacchetto normativo appena approvato dall'Unione europea, che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell'Unione dai fornitori asiatici. L'industria dei chips è ormai considerata una filiera strategica a livello globale e ciò ha indotto le istituzioni europee a ritenere improrogabile l'adozione dei provvedimenti normativi necessari a definire gli obiettivi strategici da perseguire a livello europeo nel settore della microelettronica, autorizzando una più flessibile applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, rimettendo agli Stati membri l'individuazione delle misure da attuare e delle risorse nazionali da impiegare.

<sup>8</sup> indicati dalla Comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 dell'08.02.2022.

- ◆ **residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
- ◆ che **effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo** relativi al **settore dei semiconduttori**.

Il credito d'imposta viene concesso con riferimento ai **seguenti costi**<sup>9</sup>, con **esclusione** di quelli relativi agli **immobili, sostenuti dal 11.08.2023 fino al 31.12.2027**.

<b>a)</b>	<b>spese relative al personale</b> , ossia ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto
<b>b)</b>	<b>costi relativi a strumentazione e attrezzature</b> , nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati
<b>c)</b>	<b>costi per la ricerca contrattuale</b> , le <b>conoscenze</b> e i <b>brevetti</b> acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto
<b>d)</b>	<b>spese generali supplementari e altri costi di esercizio</b> , compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** c.d. **orizzontale**, a partire **dal periodo d'imposta successivo** a quello di **sostenimento dei costi**. **Non si applicano** a tal fine gli ordinari **limiti all'utilizzo dei crediti**<sup>10</sup> (euro 2.000.000 annui come soglia massima di importi compensabili ed euro 250.000 annui per i crediti da indicare nel quadro RU).

<sup>9</sup> elencati nell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014.

<sup>10</sup> di cui agli artt. 1, comma 53 della Legge 244/2007 e 34 della Legge 388/2000.



L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è comunque **subordinato al rilascio**, da parte del soggetto incaricato della **revisione legale dei conti**, della **certificazione** attestante l'**effettivo sostenimento dei costi** e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.

Da notare che, in caso di **imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione** legale dei conti, la **certificazione** è **rilasciata** da un **revisore legale** dei conti o da una società di revisione **iscritti nella sezione A** del registro dei revisori<sup>11</sup>.

Come anticipato, viene esteso l'utilizzo del credito d'imposta alle **stabili organizzazioni** nel territorio dello Stato di **soggetti non residenti**, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di **contratti stipulati con imprese residenti o localizzate**:

- ◆ in **altri Stati membri dell'Unione europea**,
- ◆ negli **Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo**, ovvero,
- ◆ in **Stati c.d. "white-list"**, compresi nell'**elenco** di cui al [D.M. del 04.09.1996](#).

Ad ogni modo, oltre a quanto visto sulla certificazione del revisore, viene stabilito che le imprese che vogliono fruire del credito di imposta devono **richiedere la certificazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione**<sup>12</sup>.



Da notare, in ogni caso, che l'agevolazione in esame è **alternativa al credito d'imposta** previsto per le attività di **ricerca fondamentale**, di **ricerca industriale** e **sviluppo sperimentale** in campo scientifico o tecnologico<sup>13</sup>.


Con un apposito **decreto** del Ministro delle imprese e del made in Italy<sup>14</sup>, ad oggi **non ancora emanato**, verranno individuati i **criteri di assegnazione** e le **procedure applicative** della disposizione in esame.

<sup>11</sup> di cui all'art. 8 del D.lgs. 39/2010.

<sup>12</sup> di cui all'art. 23, comma 2 del D.L. 73/ 2022.

<sup>13</sup> come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27.06.2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, dall'art. 1, comma 200 della Legge 160/2019.

<sup>14</sup> di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

<p><b>RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE</b></p> <p>ART. 8</p>	<p>Il Decreto rafforza, poi, il <b>contrasto</b> alla <b>delocalizzazione</b>, prevedendo una specifica <b>modifica</b> alla disposizione <b>in materia di limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti</b><sup>15</sup>.</p> <p>In particolare, con la norma in esame si prevede che il termine di decadenza di 5 anni, indicato nella norma citata, sia <b>innalzato a 10 anni</b> per le <b>grandi imprese</b><sup>16</sup>.</p>		
<p><b>MISURE URGENTI PER LE PRODUZIONI VITICOLE</b></p> <p>ART. 11</p>	<p>Vengono derogate alcune disposizioni<sup>17</sup> in modo da consentire l'<b>attivazione degli interventi compensativi</b><sup>18</sup> a favore delle <b>imprese viticole</b> che, a causa dell'<b>andamento stagionale</b> particolarmente <b>umido</b> della <b>primavera 2023</b>, hanno subito <b>danni alle produzioni di uva</b>.</p> <p> In sede di <b>conversione</b> in legge del Decreto è stato, poi, stabilito<sup>19</sup>, in considerazione dei <b>danni causati</b> da attacchi di peronospora alle <b>produzioni viticole</b>, che, per il <b>periodo vendemmiale</b> relativo al <b>2023</b>, le imprese agricole potranno <b>omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta</b><sup>20</sup>.</p> <p>Simile deroga vale, però, solamente a condizione che <b>almeno il 70%</b> delle uve utilizzate siano state <b>vendemmiate nell'annata 2023</b>.</p>		
<p><b>PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO</b></p> <p>ARTT. 12-BIS</p>	<p>Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una norma in materia di <b>antiriciclaggio</b>.</p> <p>È stato, in particolare, stabilito che le <b>procedure</b> adottate per la <b>mitigazione dei rischi</b> di:</p> <table border="1" data-bbox="611 1442 1241 1554"> <tr> <td><b>riciclaggio</b></td> </tr> <tr> <td><b>finanziamento del terrorismo</b></td> </tr> </table> <p><b>non escludono</b>, in via preventiva e generalizzata, determinate <b>categorie di soggetti</b> dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro</p>	<b>riciclaggio</b>	<b>finanziamento del terrorismo</b>
<b>riciclaggio</b>			
<b>finanziamento del terrorismo</b>			

<sup>15</sup> all'art. 5 del D.L. 87/2018, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

<sup>16</sup> individuate ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003.

<sup>17</sup> di cui all'art. 5, comma 4 del D.lgs. 102/2004.

<sup>18</sup> del Fondo di solidarietà nazionale.

<sup>19</sup> con l'introduzione del nuovo comma 3-ter.

<sup>20</sup> in deroga all'art. 31, comma 12, della Legge 238/2016, norma secondo cui deva essere indicata nell'etichetta l'annata di produzione delle uve per i vini a denominazione d'origine, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti.

**potenziale elevata esposizione** al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Viene, inoltre, disposto dalla legge di conversione del Decreto che le **misure** adottate dai soggetti obbligati a **verificare** la **clientela ai fini del rischio** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, debbano essere **basate su informazioni aggiornate**, derivanti dal **controllo costante** del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso:

- ◆ l'**esame** della **complessiva operatività** del **cliente** medesimo;
- ◆ la **verifica** e l'**aggiornamento** dei **dati** e delle **informazioni acquisite** nello svolgimento delle attività.

A questo proposito si fa, invece, presente che i soggetti obbligati alle attività in esame procedono all'**adeguata verifica** del **cliente** e del **titolare effettivo**, con riferimento ai **rapporti** e alle **operazioni inerenti** allo **svolgimento dell'attività istituzionale o professionale**<sup>21</sup> come segue:

<b>a)</b>	in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale
<b>b)</b>	in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro
<b>c)</b>	con riferimento ai prestatori di servizi di gioco in occasione del compimento di operazioni di gioco


**MODIFICHE ALLA  
DISCIPLINA DEL  
SUPERBONUS**

ARTT. 24 E 25

Parimenti invariata a seguito della conversione in legge, è la disposizione che risulta di maggiore interesse per gli operatori e che **estende**, dal 30.09.2023 **al 31.12.2023**, il termine finale entro cui le **persone fisiche**<sup>22</sup> possono beneficiare del c.d. **Superbonus 110%** sulle **spese sostenute** per **interventi agevolati** su:

<sup>21</sup> ai sensi dell'art 17, comma 1 dello stesso decreto legislativo.


<sup>22</sup> in particolare, quella indicate alla lettera b) dell'art. 119, comma 9 del D.L. 34/2020.

	<table border="1"> <tr> <td>1)</td> <td>edifici unifamiliari</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>unità immobiliari indipendenti e autonome</td> </tr> </table>	1)	edifici unifamiliari	2)	unità immobiliari indipendenti e autonome	<p>e che, <b>alla data del 30.09.2022</b>, avevano già raggiunto una <b>percentuale di completamento</b> dei lavori <b>pari almeno al 30%</b>.</p> <p>Inoltre, in tema di esercizio delle <b>opzioni per lo sconto in fattura</b> o per la <b>cessione del credito</b><sup>23</sup>, viene <b>introdotto un obbligo di comunicazione</b> in capo all'<b>ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato</b>; quanto visto solo se tale credito risulti <b>non più utilizzabile</b> per <b>cause diverse dal decorso dei termini</b> di utilizzo previsti dalla legge.</p> <p>Tale <b>comunicazione</b> dovrà essere <b>effettuata</b> all' Agenzia delle Entrate – con modalità che verranno stabilite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia – <b>entro 30 giorni</b> dall'avvenuta <b>conoscenza</b> dell'evento che ha determinato la <b>non utilizzabilità del credito</b>.</p> <p> La disposizione in esame si applica <b>a partire dal 01.12.2023</b>. Tuttavia, come deroga a quanto visto in precedenza, viene previsto che, qualora la <b>conoscenza</b> dell'<b>evento</b> che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia <b>avvenuta entro il 30.11.2023</b>, la comunicazione deve essere <b>effettuata entro il 02.01.2024</b>.</p> <p>Ad ogni modo, la <b>mancata comunicazione</b> entro i sopracitati termini fa sì che venga comminata una <b>sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro</b>.</p>
1)	edifici unifamiliari					
2)	unità immobiliari indipendenti e autonome					
<p><b>IMPOSTA STRAORDINARIA SULL'INCREMENTO DEL MARGINE DI INTERESSE</b></p> <p>ART. 26</p>	<p>È stata, invece, <b>revisinata</b> in maniera consistente l'<b>imposta straordinaria istituita per il 2023</b> a carico delle <b>banche</b><sup>24</sup>, anche se operanti tramite <b>stabile organizzazione</b> nel territorio dello Stato. Il prelievo è stato introdotto in considerazione dell'<b>andamento</b> generale dell'economia e, in particolare, dei <b>tassi di interesse</b> che hanno sensibilmente <b>inciso sul debito contratto</b> dalle <b>imprese e dalle famiglie</b>.</p>					

<sup>23</sup> di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b) dello stesso D.L. 34/2020.

<sup>24</sup> di cui all'art. 1 del D.lgs. 385/1993.



	 <p>È fatto <b>divieto</b> alle banche di <b>traslare gli oneri</b> derivanti dall'attuazione delle norme in esame sui <b>costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali</b><sup>25</sup>.</p>
<p><b>ESTINZIONI ANTICIPATE DEI CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO</b></p> <p>ART. 27</p>	<p>Da ultimo, è rimasto invariato, post conversione in legge del Decreto, quanto già stabilito relativamente alle <b>disposizioni in materia bancaria e creditizia</b><sup>26</sup>.</p> <p>Viene, in particolare, <b>reintrodotta l'originaria formulazione normativa</b><sup>27</sup>, <b>ripristinando la regola</b> in base alla quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per i <b>contratti di credito al consumo</b>,</li> <li>◆ qualora vi sia l'<b>estinzione anticipata del finanziamento</b>,</li> </ul> <p>il <b>consumatore</b> ha <b>diritto alla restituzione</b> di tutti i <b>costi sostenuti</b> in relazione al <b>contratto di credito</b> (comprensivi di <b>interessi e spese</b><sup>28</sup>).</p>

<sup>25</sup> a tal fine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dovrà vigilare sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione.

<sup>26</sup> D.L. 73/2021, in particolare del relativo art. 11-octies.

<sup>27</sup> del comma 2 dell'art.11-octies, che era stato modificato in sede di conversione del D.L. 69/2023 (c.d. "Decreto salva infrazioni").

<sup>28</sup> Come, peraltro, chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia.

## LA REVOCA DELLA RIPARTIZIONE IN 10 ANNI DEL CREDITO DA SUPERBONUS

Con apposito provvedimento<sup>29</sup> dell' Agenzia delle Entrate è stato previsto che, dal **05.10.2023**, sia disponibile nell' area riservata del sito dell' Agenzia sulla **“Piattaforma cessione crediti”**, un' apposita **funzionalità per richiedere l' annullamento della ripartizione in 10 anni** dell' utilizzo in compensazione, tramite F24, dei **crediti da Superbonus** delle spese **comunicate entro il 31.03.2023** scorso.

Si riepilogano, di seguito, le principali novità in merito alla possibilità di **revoca della ripartizione in 10 anni del credito da superbonus**.

### LA REVOCA DELLA RIPARTIZIONE IN 10 ANNI DEL CREDITO DA SUPERBONUS

#### PREMESSA

Il c.d. “Decreto Aiuti-quater”<sup>30</sup> aveva introdotto una possibilità finalizzata a “riaprire” il mercato dei crediti dei bonus edili, soprattutto nell' ambito degli istituti di credito.

In particolare, è stato previsto<sup>31</sup> che il **cessionario/fornitore** utilizzasse il credito d' imposta nel medesimo termine in cui avrebbe fruito il beneficiario in assenza di cessione – cioè, in 5 o 4 rate annuali, a seconda che si trattasse di spesa sostenuta fino al 2021 o nel 2022 - e per i **crediti d' imposta superbonus 110%**, derivanti da Comunicazioni inviate telematicamente **entro il 31.10.2022**, era possibile (**facoltà**) scegliere di fruire del **credito d' imposta in 10 rate annuali di pari importo**.

Successivamente, la legge di conversione del c.d. “Decreto blocca crediti”<sup>32</sup> ha previsto<sup>33</sup> che tale nuova maggiore **ripartizione facoltativa** sia **estesa** anche:

al **“bonus barriere”** (detrazione del 75%)<sup>34</sup>

al **Sismabonus ordinario**<sup>35</sup>

sempre a condizione che la **relativa comunicazione di cessione/sconto in fattura sia stata inviata entro il 31.03.2023**.

<sup>29</sup> Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate n. 332687 del 22.09.2023.

<sup>30</sup> D.L. 176/2022.

<sup>31</sup> Con il comma 4 dell' art. 9 del D.L. 176/2022, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell' art. 121 del D.L. 34/2020.

<sup>32</sup> Art. 2 comma 3-quinquies della Legge 38/2023, di conversione del D.L. 11/2023.

<sup>33</sup> Modificando l' art. 9 del D.L. 176/2022.

<sup>34</sup> Ex art. 119-ter del D.L. 34/2020.

<sup>35</sup> Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013.

	<p>La disposizione mirava a rimettere in moto il mercato dei crediti, quasi paralizzato dai problemi di capienza fiscale che, negli ultimi tempi, hanno spinto la maggior parte delle banche e degli altri operatori finanziari a bloccare ogni nuova acquisizione<sup>36</sup>.</p>
<p><b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p>	<p>Il provvedimento specificava che le disposizioni si applicano ai <b>crediti d'imposta</b> derivanti dalle opzioni per la <b>prima cessione</b> o per lo <b>sconto in fattura</b><sup>37</sup>, <b>comunicati</b> all'Agenzia delle entrate <b>entro il 31.03.2023</b>, in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di cui al c.d. <b>Superbonus</b><sup>38</sup>;</li> <li>◆ finalizzati al <b>superamento</b> e all'<b>eliminazione</b> di <b>barriere architettoniche</b><sup>39</sup>;</li> <li>◆ di cui al c.d. <b>Sismabonus</b><sup>40</sup>.</li> </ul> <p>La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta non utilizzata in compensazione c.d. "orizzontale"<sup>41</sup>, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere <b>ripartita in 10 rate annuali</b> di pari importo, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>La scelta per le 10 rate annuali può, pertanto, riguardare la <b>parte di ciascuna rata annuale del credito d'imposta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ non ancora utilizzata in compensazione nel mod. F24 oggetto della Comunicazione di opzione presentata entro il 31.3.2023 oppure</li> <li>◆ <b>acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione</b>, fermo restando che la prima opzione deve essere stata comunicata all'Agenzia entro il 31.3.2023</li> </ul> </div> <p>La <b>ripartizione</b> può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:</p>

<sup>36</sup> Le modalità di effettuazione della comunicazione sono state disciplinate dal [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18.04.2023](#).


<sup>37</sup> Di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 34/2020.

<sup>38</sup> All'art. 119 del citato D.L. 34/2020.

<sup>39</sup> Art. 119-ter citato D.L. 34/2020.

<sup>40</sup> All'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013.

<sup>41</sup> Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.


	ANNUALITA'	TIPOLOGIA CREDITI
	<b>2022 e seguenti</b>	derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31.10.2022 <sup>42</sup>
	<b>2023 e seguenti</b>	derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate <b>dal 01.11.2022 al 31.03.2023</b> <sup>43</sup> , nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31.03.2023, relative agli interventi di superamento delle barriere architettoniche o Sisma bonus o Sisma bonus acquisti
	<p>In ogni caso, la ripartizione in 10 rate annuali <b>decorre dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.</b></p> <p>L'Agenzia specifica, inoltre, che è possibile scegliere la nuova rateazione anche  con riferimento a una <b>parte soltanto della rata del credito disponibile</b>, mantenendo inalterata la possibilità di rateizzare in 10 rate la restante parte del credito in un secondo momento (con una successiva Comunicazione).</p>	
<b>OBBLIGO DI COMPENSAZIONE</b>	<p>Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione in 10 anni può essere utilizzata esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in <b>compensazione</b><sup>44</sup></li> <li>◆ dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento.</li> </ul> <p>Sono stati istituiti i relativi nuovi codici tributo<sup>45</sup>.</p> <p>La quota del credito d'imposta <b>non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.</b></p> <p>Le <b>nuove rate</b> dei crediti d'imposta risultanti dalla ripartizione in 10 anni <b>non possono essere cedute</b> ad altri soggetti, <b>oppure ulteriormente ripartite.</b></p>	
<b>LA REVOCA DELLA SCELTA</b>	<p>Ora l'Agenzia delle Entrate, alla luce delle numerose richieste pervenute da fornitori e cessionari che hanno erroneamente effettuato dette comunicazioni,</p>	

<sup>42</sup> Relative agli interventi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020.

<sup>43</sup> Relative agli interventi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020.

<sup>44</sup> Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

<sup>45</sup> Con la [risoluzione n. 19/E del 02.05.2023](#)

	<p>ha emanato un apposito provvedimento<sup>46</sup>, con il quale ha disciplinato la possibilità di <b>revocare tale scelta</b> (superando la disposizione che considerava irrevocabile la scelta effettuata).</p> <p>A tal fine, <b>il titolare dei crediti in esame</b> (fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura o cessionario del credito) deve effettuare una <b>specifica richiesta da effettuare tramite il servizio web sulla “Piattaforma cessione crediti”</b> (a partire dal 05.10.2023).</p> <p>In <b>attesa</b> dell'attivazione di tale <b>nuova funzionalità</b> – che sarà comunicata prossimamente dall'Agenzia – la richiesta va effettuata tramite il <b>nuovo modello “Richiesta di annullamento della ripartizione in 10 rate annuali dei crediti residui”</b>, il quale va:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ compilato e sottoscritto, digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito (in quest'ultimo caso va allegata copia del documento d'identità);</li> <li>◆ inviato tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo <a href="mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it">annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it</a>.</li> </ul> <p> In merito, l'Agenzia specifica che nell'oggetto della PEC va riportata l'indicazione: <b>“Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate dei crediti residui”</b>.</p> <p>Le <b>istruzioni</b> al modello precisano che l'accoglimento della richiesta di annullamento determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>riduzione</b> dell'ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in 10 rate. Si noti che l'intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;</li> <li>◆ il <b>ripristino</b> dell'ammontare della rata del credito originario, a cui sarà attribuito il codice tributo, l'anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in 10 rate.</li> </ul>
<p><b>CREDITI TRACCIABILI</b></p>	<p>Come noto, i crediti si distinguono in crediti "non tracciabili" e crediti "tracciabili".</p>

<sup>46</sup> [Provvedimento n. 332687 del 22.09.2023.](#)

**La tracciabilità** del credito implica che, in qualsiasi momento, si possa **ricostruirne i movimenti e risalire** alla **detrazione** dalla quale ha avuto **origine il credito** stesso.



Sono soggetti alla tracciabilità e al divieto di cessione parziale i bonus edilizi derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate a **partire dal 01.05.2022**.

Difatti, è stato stabilito<sup>47</sup> che, dal 01.05.2022, i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate.

Per tale finalità, in occasione del primo caricamento sulla Piattaforma delle singole rate annuali in cui è suddivisa la detrazione, a ciascuna di esse è attribuito un "**Codice identificativo univoco**" composto:

- ◆ dal protocollo (17 caratteri) e dal progressivo (7 caratteri) della comunicazione dell'opzione (prima cessione o sconto) da cui deriva il credito;
- ◆ da un ulteriore progressivo di 6 caratteri assegnato automaticamente dalla Piattaforma, per distinguere, all'interno di ciascuna comunicazione, le varie rate e i relativi titolari originari della detrazione.

Per i **crediti tracciabili**, la procedura della "*Piattaforma cessione crediti*" prevede che:

- ◆ per poter accedere alla ripartizione in 10 rate annuali di una rata di "credito tracciabile"
- ◆ è necessario, **preventivamente, comunicare la volontà di utilizzare in compensazione il credito** (alternativa alla cessione) tramite la funzione "Scelta utilizzo credito" disponibile nella sezione "Accettazione crediti o sconti" della Piattaforma.

Anche per tali crediti è possibile revocare la scelta di utilizzo in compensazione del credito, per l'intero importo di una o più rate.

<sup>47</sup> Con l'art. 121, comma 1-quater del D.L. 34/2020.

La **richiesta va effettuata tramite la "Piattaforma cessione crediti"**, direttamente dal fornitore cessionario titolare dei crediti, utilizzando l'apposita funzionalità che sarà disponibile dal 05.10.2023.

### IL RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DEI CORRISPETTIVI

Il c.d. **"Decreto Energia"**<sup>48</sup> consente ai soggetti Iva di **regolarizzare l'omessa certificazione dei corrispettivi**<sup>49</sup>, anche se le stesse **violazioni** sono state **già constatate** dall'Amministrazione finanziaria con un **processo verbale**.

Vediamo, quindi, in seguito quanto previsto dal Decreto.

#### IL RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DEI CORRISPETTIVI

<b>LA REGOLARIZZAZIONE</b>	Il Decreto in esame <sup>50</sup> prevede la possibilità di:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>regolarizzare</b>, tramite <b>ravvedimento operoso</b><sup>51</sup>,</li> <li>◆ le <b>violazioni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ riguardanti la <b>certificazione dei corrispettivi</b>,</li> <li>✓ <b>commesse</b> nel periodo <b>01.01.2022 – 30.06.2023</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>Le <b>violazioni regolarizzabili</b> sono le seguenti:</p>		
	NORMA	VIOLAZIONE	SANZIONE
Art. 6, comma 2- bis del D.lgs. 471/1997	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;</b></li> <li>◆ <b>memorizzazione o trasmissione dei</b></li> </ul>	<p>Per <b>ciascuna operazione</b>, il <b>90%</b> dell'<b>imposta</b> corrispondente all'<b>importo non memorizzato o trasmesso</b>.</p> <p>La sanzione <b>non</b> può essere <b>inferiore ad euro 500</b>.</p>	

<sup>48</sup> D.L. 131/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29.09.2023.


<sup>49</sup> Le violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi sono previste dall'art.6, commi 2-bis e 3 del D.lgs. 471/1997.

<sup>50</sup> All'articolo 4.

<sup>51</sup> Ex art. 13 del D.lgs. 472/1997.

		corrispettivi con <b>dati incompleti o non verifiere.</b>	
Art. 3 del D.lgs. 471/1997	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>mancata emissione di:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>ricevute</b> fiscali,</li> <li>✓ <b>scontrini</b> fiscali, o</li> <li>✓ <b>documenti</b> di <b>trasporto,</b></li> </ul> </li> <li>◆ <b>emissione</b> di tali <b>documenti</b> per <b>importi inferiori</b> a quelli <b>reali.</b></li> </ul>	<p><b>90%</b> dell'<b>imposta</b> corrispondente all'<b>importo non documentato.</b></p> <p>Anche in questo caso, la sanzione <b>non</b> può essere <b>inferiore</b> ad <b>euro 500</b></p>	

La disposizione agevolativa può essere applicata alle irregolarità anche se **già constatate fino al 31.10.2023**, a patto che il **ravvedimento sia effettuato entro il prossimo 15.12.2023.**

 Restano, invece, **escluse** le **violazioni** per le quali siano state eventualmente **già irrogate le sanzioni**, da parte dell' Agenzia delle Entrate, alla data di perfezionamento del ravvedimento.

Avvalendosi di tale procedura, trova applicazione l'**abbattimento ordinario** (anche in presenza di un PVC) previsto dal **ravvedimento operoso**, pari dunque:

a <b>1/8</b> per le <b>violazioni commesse nel 2023</b> <sup>52</sup>
a <b>1/7</b> per quelle <b>commesse nell'anno 2022</b> <sup>53</sup>

oltre all'eventuale debenza dell'**imposta** e degli **interessi di mora** (corrispettivi non annotati).


Le violazioni così regolarizzate, **non** saranno **considerate** nel computo ai fini dell'applicazione della **sanzione accessoria** della **sospensione**:

- ◆ **della licenza**, o
- ◆ dell'**autorizzazione** all'**esercizio dell'attività**, così come
- ◆ dell'**esercizio** dell'**attività** medesima,

<sup>52</sup> Ex art. 13, comma 1, lettera b del D.lgs. 472/1997.

<sup>53</sup> Ex art. 13, comma 1, lettera b-bis) del D.lgs. 472/1997.



	<p>per un <b>periodo da tre giorni ad un mese</b><sup>54</sup>.</p> <p>Si ricorda che tale penalità trova applicazione qualora siano state contestate<sup>55</sup>, nel corso di un quinquennio, <b>4 distinte violazioni</b> dell'obbligo di emettere la <b>ricevuta fiscale</b> o lo <b>scontrino</b> fiscale <b>compiute in giorni diversi</b> – anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie.</p> <p>Con riferimento alle <b>violazioni commesse nel 2022</b>, è comunque <b>necessario provvedere</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al <b>ravvedimento</b> dell'<b>omesso o insufficiente versamento</b> dell'<b>Ires/Irpef 2022</b>, presentando una <b>dichiarazione integrativa</b> (modello Redditi 2023) da inviare <b>entro il prossimo 30 novembre</b>;</li> <li>◆ <b>sanare</b> anche l'<b>omesso o insufficiente versamento</b> dell'<b>IVA</b> risultante dalle <b>liquidazioni periodiche</b>.</li> </ul>				
<p><b>COMUNICAZIONE DI ANOMALIA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>	<p>Nell'ottica di promuovere tale regolarizzazione l'Agenzia delle Entrate, con il <a href="#">Provvedimento n. 352652 del 03.10.2023</a>, ha previsto la <b>predisposizione di una comunicazione di anomalie</b> tra pagamenti elettronici e fatture elettroniche / corrispettivi telematici, dove si mettono in <b>evidenza le differenze</b> tra:</p> <table border="1" data-bbox="440 1178 1457 1514"> <tr> <td data-bbox="440 1178 504 1323">a)</td> <td data-bbox="504 1178 1457 1323">l'importo complessivo delle <b>transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico</b>, comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate dagli istituti di credito</td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 1323 504 1514">b)</td> <td data-bbox="504 1323 1457 1514">l'<b>importo complessivo delle fatture elettroniche emesse</b> per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e dei <b>corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente</b> e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate</td> </tr> </table> <p> In particolare, l'Agenzia delle Entrate <b>trasmette</b> una <b>comunicazione</b> al domicilio digitale del contribuente qualora, a seguito dei citati controlli, l'<b>ammontare dei pagamenti elettronici mensili</b> (incassi tramite POS) risultasse <b>superiore</b> all'<b>ammontare complessivo</b> delle <b>transazioni</b></p>	a)	l'importo complessivo delle <b>transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico</b> , comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate dagli istituti di credito	b)	l' <b>importo complessivo delle fatture elettroniche emesse</b> per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e dei <b>corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente</b> e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate
a)	l'importo complessivo delle <b>transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico</b> , comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate dagli istituti di credito				
b)	l' <b>importo complessivo delle fatture elettroniche emesse</b> per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e dei <b>corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente</b> e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate				

<sup>54</sup> Prevista dall'art. 12, comma 2 del D.lgs. 471/1997.

<sup>55</sup> Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 472/1997.

	economiche, <b>certificate</b> dalle <b>fatture elettroniche</b> e dei <b>corrispettivi telematici</b> trasmessi nello <b>stesso periodo</b> .
<b>ELEMENTI E INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE</b>	<p>Le <b>informazioni</b> che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, derivano dal confronto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'importo complessivo delle <b>transazioni giornaliere</b>, effettuate con strumenti di <b>pagamento elettronico</b>, <b>comunicate telematicamente</b> all'Agenzia delle Entrate<sup>56</sup>;</li> <li>◆ i <b>dati fiscali</b> delle <b>fatture elettroniche</b> emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ tra <b>soggetti residenti</b> o <b>stabiliti</b> nel territorio dello <b>Stato</b><sup>57</sup>, e</li> <li>✓ verso le <b>Pubbliche amministrazioni</b><sup>58</sup>;</li> </ul> </li> <li>◆ i <b>dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente</b> e <b>trasmessi telematicamente</b> all'Agenzia delle Entrate<sup>59</sup>.</li> </ul>
<b>MODALITÀ CON CUI L'AGENZIA DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE GLI ELEMENTI E LE INFORMAZIONI</b>	<p>La <b>comunicazione</b> dell'Agenzia delle Entrate, contenente le informazioni sopraindicate, viene <b>trasmessa</b> al <b>domicilio digitale dei singoli contribuenti</b> ed è <b>consultabile</b> da parte del contribuente, <b>all'interno dell'area riservata</b> del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "<b>Cassetto fiscale</b>" e nell'interfaccia web "<b>Fatture e corrispettivi</b>", nella sezione "<b>Consultazione</b>", area "<b>Fatture elettroniche e altri dati Iva</b>", in cui <b>sono resi disponibili</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>elenco dei mesi dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia</b>, riferita allo scostamento tra l'ammontare dei pagamenti elettronici e l'importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;</li> <li>◆ l'<b>ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici</b>, al netto di eventuali storni;</li> <li>◆ la <b>differenza</b>, calcolata su base mensile, tra l'importo dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;</li> </ul>

<sup>56</sup> In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 22, comma 5, ultimo periodo del D.L. 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 157/2019 e modificato dall'art. 18 del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni dalla Legge 79/2022.

<sup>57</sup> Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 127/2015.

<sup>58</sup> Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007.

<sup>59</sup> Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015.

	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ il <b>codice ABI o il codice fiscale</b> del <b>soggetto obbligato alla comunicazione</b> dei pagamenti elettronici;</li><li>◆ i <b>dati identificativi</b> dei <b>POS</b> a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.</li></ul>		
<b>RISPOSTA DEL CONTRIBUENTE</b>	<p>Come di consueto, il contribuente (anche tramite intermediario abilitato) può:</p> <table border="1"><tr><td><p><b>chiedere informazioni</b> o <b>segnalare</b> eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti (ad esempio l'effettivo invio del modello, la corretta mancata compilazione del quadro VE eccetera)</p></td></tr><tr><td><p><b>procedere spontaneamente all'adempimento</b>, avvalendosi del ravvedimento operoso.</p></td></tr></table>	<p><b>chiedere informazioni</b> o <b>segnalare</b> eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti (ad esempio l'effettivo invio del modello, la corretta mancata compilazione del quadro VE eccetera)</p>	<p><b>procedere spontaneamente all'adempimento</b>, avvalendosi del ravvedimento operoso.</p>
<p><b>chiedere informazioni</b> o <b>segnalare</b> eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti (ad esempio l'effettivo invio del modello, la corretta mancata compilazione del quadro VE eccetera)</p>			
<p><b>procedere spontaneamente all'adempimento</b>, avvalendosi del ravvedimento operoso.</p>			

GIUSEPPE IANNIBELLI